




COMUNE DI MASSA MARTANA  
Provincia di Perugia

File: RegolAccertamAdesione (2001)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI  
COMUNALI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2001)

## INDICE

Art.	Oggetto	Pagina
<a href="#">1</a>	Oggetto e scopo del regolamento	1
<a href="#">2</a>	Ambito di applicazione	1
<a href="#">3</a>	Soggetti interessati	2
<a href="#">4</a>	Funzionario responsabile	2
<a href="#">5</a>	Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio	2
<a href="#">6</a>	Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente	3
<a href="#">7</a>	Esito negativo del contraddittorio	4
<a href="#">8</a>	Atto di accertamento con adesione	5
<a href="#">9</a>	Perfezionamento della definizione	5
<a href="#">10</a>	Effetti della definizione	6
<a href="#">11</a>	Riduzione della sanzione	7
<a href="#">12</a>	Autotutela	7
<a href="#">13</a>	Norma transitoria	8
<a href="#">14</a>	Decorrenza e validità	8
<a href="#">15</a>	Formalità	9

#### [Art. 1](#)

### Oggetto e scopo del regolamento

1. Il Comune di MASSA MARTANA, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 ed alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27.7.2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con gli obiettivi di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare o quantomeno prevenire l'instaurazione di contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

#### [Art. 2](#)

### Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

2. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "di diritto" nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

#### [Art. 3](#)

## Soggetti interessati

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

### [Art. 4](#)

#### Funzionario responsabile

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.
2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

### [Art. 5](#)

#### Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l'adesione del contribuente, l'Ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite del servizio postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per le definizioni dell'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

#### [Art. 6](#)

#### Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio Tributi, con le modalità previste nell'art. 5 apposita istanza in carta semplice.

2. Al fine di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di avvalersi dell'istituto è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento

di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio.

3. La presentazione dell'istanza anche di un solo coobbligato produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità dell'art. 5.

6. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.

7. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata, con le modalità di cui all'art. 5, non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

#### [Art. 7](#)

### Esito negativo del contraddittorio

Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

#### [Art. 8](#)

### Atto di accertamento con adesione

1. Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.

2. Nell'atto devono essere indicati:

- gli elementi, la documentazione e la motivazione su cui è fondata la definizione;
- la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione.

3. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

#### Art. 9

#### Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e la presentazione di idonea garanzia per l'intera durata della rateazione aumentata di tre mesi oltre la scadenza dell'ultima rata nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a venti milioni di lire.

2. Il contribuente, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, qualora l'importo complessivamente dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore a L. 500.000 pari ad Euro 258,23 può chiedere di effettuare il pagamento in forma rateale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate tributarie.

3. Qualora non ricorrano ragioni di fondato pericolo per la riscossione, da indicare espressamente nell'atto, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

4. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1 e/o della prestazione della garanzia ivi prevista, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

5. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza anche soltanto di una delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo mediante escussione della garanzia ove prestata o, in sua assenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

6. Relativamente alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di pagamento è quella mediante ruolo, la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione nei ruoli di riscossione degli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

#### Art. 10

#### Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:

- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;
- l'obbligo per il contribuente a pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
- la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 11, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art. 2, 2° comma. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.



2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

quando la definizione riguardi accertamenti parziali;

sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

#### [Art. 11](#)

#### Riduzione della sanzione

1. Con il perfezionamento della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta di un quarto del minimo previsto dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

2. L'esito negativo del procedimento di definizione, anche se instaurato ad iniziativa del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio e non perfezionata con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### [Art. 12](#)

#### Autotutela

1. Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell'accertamento con adesione del contribuente emerga, in tutto od in parte, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario

responsabile del tributo ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 14 *del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie di questo Comune* .

#### [Art. 13](#)

##### Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### [Art. 14](#)

##### Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dall' 1 gennaio 2001.
2. Dalla suddetta data cessano d'avere efficacia le norme del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con delibera consiliare n. 58 del 18/11/98.

#### [Art. 15](#)

##### Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informandone la popolazione ;
- è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a. r, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.